

STATUTO

L'OPERA DI UN ALTRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALA CONSILINA SA LOC.
S.ANTONIO VIA FERRARIA SNC
Numero REA: SA - 424709
Codice fiscale: 05163920654
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" All'atto n. 832 di repertorio e n. 628 di

raccolta

STATUTO

della Cooperativa

"L'Opera di un Altro Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale denominata **"L'Opera di un Altro Società Cooperativa Sociale"**

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - La cooperativa ha sede legale nel Comune di Sala Consilina (SA), Località S. Antonio, alla Via Ferrara, snc.. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito territoriale comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie sia in Italia che all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 3 - La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 del Codice Civile ha scopo mutualistico è, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La cooperativa si ispira ai principi cristiani della solidarietà sociale e della dottrina sociale della Chiesa Cattolica nel solco della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.

Il suo scopo, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b) della legge 8 novembre 1991 n°381, è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi e l'esercizio di attività produttive, finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, secondo le modalità indicate dalla circolare n. 153, 8 novembre 1996, del Ministero del

Lavoro. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

- a) Lavori di pitturazione, lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria, lavori di impianti idraulici;
- b) Lavori di pulizia, spazzamento, giardinaggio, cura del verde pubblico e privato, disinfestazione e derattizzazione; servizio antincendio e rimboschimento; servizio di protezione flora e fauna; di facchinaggio e trasporto di cose o di persone (turisti, studenti, portatori di handicap, ecc.) anche per conto terzi; di consegna di materiale per incontinenti, farmaci, presidi diabetici;
- c) Sorveglianza e assistenza sociale anche con pulizia alla persona, preparazione di pasti a domicilio o con consegna a domicilio, accompagnamento, esecuzioni di prestazioni terapeutiche (in particolare: iniezioni intramuscolo, endovena e flebo), assistenza domiciliare anziani, assistenza domiciliare disabili, assistenza domiciliare malati oncologici;
- d) Gestione di strutture socio - assistenziali ed educative, centri di aggregazione, ludoteche, centri diurni per disabili, strutture per il recupero delle dipendenze, del disagio giovanile e dei disturbi alimentari, asili nido, asili, scuole, università, mense, forniture pasti, ostelli, pensioni, hotels, studentati, case vacanze, ristoranti, bar, case di riposo, case di cura, case famiglia, case alloggio, cliniche, istituti di cura, centri di riabilitazione, residenze socio assistenziali (R.S.A.); istituti per disabili, centri di accoglienza, centri diurni, hospice, centri per cure palliative;
- e) Servizi a favore di detenuti, ex detenuti e persone con disagio mentale;

f) Gestione centri sociali polifunzionali;

g) Gestione Comunità alloggio: per anziani, disabili, minori, persone con disagio psichico;

h) Gestione Case di accoglienza per donne maltrattate;

i) Gestione di centri di accoglienza per immigrati;

j) Organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento, gestione di archivi per conto di enti pubblici e privati, ASL, A.O., ecc.;

l) Gestione di centri di ascolto, assistenza e di informazione a servizio dei soggetti svantaggiati (detenuti, alcolisti, tossicodipendenti, ecc.), delle imprese private e degli enti pubblici operanti nel settore no profit.

La Cooperativa potrà quindi assumere qualsiasi lavoro manuale, professionale, assistenziale e di solidarietà sociale utile al raggiungimento degli scopi sociali, presso enti ed organismi pubblici e privati, comprese attività affini e/o complementari a favore della collettività e comunità.

Potrà, pertanto, partecipare a gare, appalti, convenzioni e trattative, secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di ottenere le varie concessioni in gestione.

La Cooperativa potrà inoltre promuovere ed organizzare anche in collaborazione con vari livelli istituzionali (enti pubblici, istituti scolastici pubblici e privati, associazioni, ecc.) attività di ricerca e corsi di formazione ed aggiornamento professionale su temi inerenti all'attività in oggetto. La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten-

ziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa potrà operare anche con terzi.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa;
- b) Soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla legge 381/91;
- c) Soci volontari che prestano la loro opera gratui-

tamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

È fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. È fatto divieto, senza espresso consenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

È consentita l'ammissione a soci operatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali,

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

a) Nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle imprese o altri Registri;

b) La dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle deliberazioni già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;

c) La dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;

d) L'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente sta-

tuto e con l'apposito regolamento. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti. L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla capacità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli im-

pegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art.2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile , cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
 - che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della società;
 - nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- Che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro in-

staurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo; spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono, nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato, ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi, dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14 - Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo amministrativo;
- il Collegio Sindacale.

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dà un Amministratore mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spe-

dizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci e al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli, amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un'altra socio. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di due.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un Amministratore; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed

accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- liberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del revisore;
- deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinarne il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonata per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenze dall'Assemblea.

All'Assemblea straordinaria è attribuito il potere di:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.);
- sul trasferimento della sede legale in altro Comune, sull'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggio-

ranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse, più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dal notaio.

Per le delibere, che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16 - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un numero di amministratori da due a cinque, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato.

In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi

amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 17 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratore della società per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consiglieri Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano in videoconferenza.

Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza in sedi diverse utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento e sia consentito al Presidente del Consiglio anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono essere identificati e a tutti deve essere consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione onde consentire la stesura la sottoscrizione del verbale relativo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti; ivi compreso il presidente determinando limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 19 - All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'as-

senza o l'impedimento del Presidente e esonera terzi da ogni accertamento e responsabilità'.

ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativi al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Al Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409 del Codice Civile.

ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le funzioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

TITOLO V - REVISORE

ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativa al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomi-